Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 marzo 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 72 DEL 24 MARZO 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Obbligazioni a premi serie speciali 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (4,50 % E.L.F.E.R.), terza emissione. — 5 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (5 % E.L.F.E.R.), quarta emissione.

(600)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1959, n. 1363.

Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto reale 1° ottobre 1931, n. 1370, col quale fu approvato il regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta;

Visto il decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale fu approvato il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

Ritenuta l'opportunità, nei riguardi tecnici e ai fini della miglior tutela dell'incolumità pubblica, di modificare le norme contenute nel predetto regolamento;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.

Art. 2.

Il predetto regolamento sostituisce, a tutti gli effetti di legge, quello approvato con regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1370.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TOGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 12. — VILLA

Regolamento per la progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)

PREMESSA. — *Il presente regolamento si applica a tutti gli sbarramenti (dighe o traverse) la cui altezza, ai sensi dell'art. 21, superi i 10 metri ed a quelli di minore altezza che determinino un invaso superiore ai 100.000 m³. La Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici potrà tuttavia consentirne una applicazione parziale per i casi di minore importanza.*

Per gli sbarramenti non soggetti al presente regolamento, l'ufficio del Genio civile competente deciderà caso per caso, e in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, quali delle norme seguenti siano da applicare.

L'autorità militare dovrà essere in tutti i casi interessata per il rilascio del nulla osta alla realizzazione dell'opera.

PARTE PRIMA

Norme generali per la progettazione, costruzione ed esercizio

CAPITOLO I — PROGETTI

Art. 1.

Progetto di massima

I progetti di massima allegati alle domande di derivazione d'acqua devono essere redatti, per la parte riguardante le opere di sbarramento, in base a rilievo diretto, topografico e geologico, della zona d'imposta dell'opera, ed a rilievo diretto, ma anche sommario, del territorio interessato dall'invaso, e devono essere corredati da una relazione geognostica preliminare.

Una copia di detti progetti è trasmessa dall'ufficio del Genio civile al Servizio dighe il quale esprime in merito il proprio parere, comunicandolo all'ufficio stesso, perchè venga allegato agli atti di istruttoria della domanda di derivazione.

Copia del progetto di massima è trasmessa, a cura dell'ufficio del Genio civile, anche alla autorità militare competente per territorio per le eventuali prescrizioni di pertinenza.

Art. 2.

Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo dello sbarramento deve essere firmato in tutti i suoi allegati dall'ingegnere progettista e dal richiedente la concessione o concessionario della derivazione ed essere corredato dai seguenti allegati:

a) relazione tecnica generale con giustificazione del tipo dello sbarramento adottato e con richiamo delle eventuali varianti rispetto al progetto di massima;

b) relazione geognostica definitiva e dettagliata con i risultati delle indagini e delle prove eseguite. Tale relazione, redàtta da persona di riconosciuta competenza in materia, deve, in ogni caso, contenere gli elementi oggettivi raccolti sulla idoneità della sede dello sbarramento, sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità dei pendii e delle opere interessate dall'invaso, considerate anche le eventuali caratteristiche sismiche della zona;

c) relazione idraulica che indichi come è stata stabilita la portata di massima piena prevedibile ed i provvedimenti per lo smaltimento di essa, tanto in fase di costruzione che di esercizio;

d) relazione particolareggiata sulle caratteristiche e sulla provenienza dei materiali nonchè sulle malte, conglomerati ed altri impasti che si prevede di impiegare per la costruzione dello sbarramento, con i risultati delle prove preliminari effettuate presso istituti specializzati;

e) relazione sulle prove compiute sul terreno di fondazione;

f) calcoli di stabilità e di resistenza, relazione illustrativa delle eventuali prove statiche su modello;

g) piano degli apparecchi da installare per il controllo del comportamento dello sbarramento durante la costruzione e l'esercizio;

h) corografia in scala non inferiore a 1:100.000 con indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio e del territorio a valle in quanto interessato dal serbatoio stesso;

i) planimetria di rilievo diretto del serbatoio a curve di livello in scala non inferiore a 1:5.000;

l) planimetria, riferita a sicuri caposaldi, della zona di imposta in scala 1:500 oppure 1:200, a seconda delle caratte-

ristiche dell'opera, con rappresentazione di questa e di quelle sussidiarie (per lo scarico delle piene, per il vuotamento del serbatoio, per la presa, per la deviazione provvisoria del corso d'acqua durante la costruzione); disegni esecutivi, in scale opportune, dei prospetti, delle sezioni trasversali, longitudinali e, ove occorra, orizzontali dello sbarramento e disegni delle opere accessorie, così da fornire un quadro completo dello sbarramento stesso e delle sue parti, compresi i cunicoli di ispezione, i drenaggi ed i giunti; disegni dei meccanismi di manovra degli scarichi.

Per gli sbarramenti di minore importanza può essere omesso, a giudizio dell'ufficio del Genio civile competente, qualcuno dei documenti prescritti.

La relazione tecnica generale indicherà come sarà provveduto per il comodo e sicuro accesso all'opera, sia durante la costruzione, sia durante l'esercizio, così da consentirne la facile ispezione in ogni sua parte, avuto presente che per serbatoi di particolare importanza sarà in massima necessaria una rotabile di conveniente larghezza.

La relazione stessa specificherà altresì come sia previsto di provvedere durante l'esercizio alla vigilanza dell'opera e ad avvertire, in tempo utile e con ogni sicurezza, gli abitanti della vallata sottostante in caso di pericolo o qualora si presenti la necessità di svaso immediato del serbatoio.

Art. 3.

Massima piena e organi di scarico

La relazione idraulica dovrà giustificare il valore assunto per la portata della massima piena prevedibile, ai fini del dimenzionamento degli organi di scarico, avuto presente che lo smaltimento delle piene dovrà essere affidato in misura prevalente agli scarichi di superficie i quali saranno preferibilmente disposti fuori del corpo dello sbarramento.

Sarà ammessa l'adozione del tipo tracimabile quando non siano da temere erosioni al piede dello sbarramento, o siano state previste disposizioni atte a prevenirle. Sarà opportuno che la rispondenza di tali disposizioni sia stata controllata da prove su modello.

La manovra degli organi di intercettazione degli scarichi dovrà essere effettuabile sia direttamente in posto, sia a distanza, e mediante almeno due fonti indipendenti di energia, oltre che a mano.

Nel caso di serbatoi di notevole importanza, dovrà essere dimostrata la possibilità di attuarne il rapido svaso nell'eventualità di pericolo o di richiesta dell'autorità militare, con l'adozione, se necessario, di scarichi di alleggerimento; dovrà a tale fine essere allegato il diagramma orario di svuotamento con i calcoli relativi.

Art. 4.

Verifiche statiche

I calcoli di stabilità e resistenza saranno chiaramente esposti riproducendo integralmente, fino alle formule finali, il metodo adottato, qualora questo non sia di comune dominio, e l'applicazione numerica di esso allo sbarramento progettato.

Saranno pure dettagliatamente esposti modalità e risultati delle eventuali prove statiche su modello, prove che sarà sempre consigliabile di effetuare nel caso di sbarramenti di notevole importanza o di tipo non comune, da condurre di concerto col Servizio dighe.

Art. 5

Approvazione del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo deve essere presentato in originale in bollo e tre copie al competente ufficio del Genio civile, il quale accerta se la documentazione di esso sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, richiedendo, in caso contrario, il completamento degli atti, e promuove il parere del Servizio idrografico nei riguardi della portata di massima piena prevista.

Per il completamento degli atti l'ufficio del Genio civile assegna agli interessati un termine.

Il detto Ufficio trasmette una copia del progetto alla autorità militare competente per territorio, per accertarne la rispondenza alle eventuali clausole imposte nell'interesse della difesa nazionale. In pari tempo procede all'esame del progetto stesso, che trasmetterà, in originale e copia, con una propria relazione e con lo schema del foglio di condizioni di cui al successivo articolo, alla Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Servizio dighe esegue le verifiche e gli accertamenti del caso e riferirà in merito al progetto dopo di che il progetto stesso è sottoposto all'esame e parere della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Servizio dighe può procedere direttamente all'approvazione dei progetti di sbarramenti di limitata importanza.

Art. 6.

Foglio di condizioni

Il foglio di condizioni, all'osservanza del quale è vincolata l'esecuzione dell'opera, è predisposto con riferimento al progetto esecutivo e contiene le norme:

a) per l'esecuzione e la manutenzione degli accessi allo sbarramento durante la costruzione e il successivo esercizio;

b) per la deviazione provvisoria del corso d'acqua durante i lavori di costruzione;

c) per l'esecuzione dell'opera, specificando le modalità di costruzione, i lavori da eseguire per l'impermeabilizzazione e l'eventuale consolidamento della fondazione, le caratteristiche e le provenienze dei materiali da adoperare e le prove di controllo alle quali questi dovranno essere sottoposti durante i lavori, sia nell'eventuale laboratorio di cantiere, sia presso laboratori specializzati, con indicazione del numero e della frequenza dei saggi da prelevare sotto il controllo dell'Amministrazione;

d) per le osservazioni e misure da compiere per il controllo del comportamento dello sbarramento, con indicazione degli apparecchi dei vari tipi da disporre nella struttura e fuori di essa;

e) per la vigilanza dell'opera da parte del richiedente la concessione o concessionario, e il controllo dell'Amministrazione durante la costruzione e l'esercizio;

f) per le prestazioni relative al collaudo;

g) per il collegamento della casa dei guardiani con i centri abitati a valle e con la più prossima sede del richiedente la concessione o concessionario, e per le segnalazioni da fare in caso di temuto pericolo e di ordine di immediato svaso del serbatoio;

h) per gli altri provvedimenti che fossero eventualmente ritenuti necessari per la buona riuscita e la sicurezza dell'opera.

Lo schema del foglio di condizioni, approvato dalla Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sarà restituito al Genio civile per la firma da parte del richiedente la concessione o concessionario e per il successivo perfezionamento amministrativo.

CAPITOLO II — COSTRUZIONE

Art. 7.

Autorizzazione alla esecuzione dei lavori

L'esecuzione degli impianti di cantiere e degli scavi può essere autorizzata, dopo l'approvazione del progetto di massima, dall'ufficio competente del Genio civile, il quale ne avverte immediatamente il Servizio dighe.

L'autorizzazione alla costruzione dello sbarramento è accordata dall'ufficio del Genio civile dopo l'approvazione del progetto esecutivo e dopo che da parte del richiedente la concessione o concessionario sia stato firmato in segno di accettazione, il foglio di condizioni nel testo definitivamente approvato ai sensi dell'articolo precedente. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento da parte del Servizio dighe della adeguatezza e idoneità degli scavi compiuti per l'impostazione dello sbarramento e degli impianti per il confezionamento e la posa in opera dei materiali.

Art. 8.

Direzione dei lavori

L'ingegnere direttore dei lavori, qualora non sia anche progettista, deve firmare il progetto esecutivo, assumendone ogni responsabilità per quanto riguarda le modalità costruttive e la rispondenza dell'opera ai disegni e alle altre caratteristiche del progetto approvato. Tali obblighi, quando l'opera venga eseguita per appalto, sono estesi all'assuntore dei lavori che dovrà anche garantire la esecuzione a regola d'arte dell'opera stessa.

Il richiedente la concessione o concessionario risponde della capacità dell'assuntore ad eseguire l'opera e della attitudine specializzata del personale addetto alla costruzione.

Per tutta la durata dei lavori deve risiedere sul posto il direttore dei lavori od un suo sostituto.

L'ufficio del Genio civile comunica al Servizio dighe i nominativi dell'ingegnere direttore dei lavori, del suo sostituto e della ditta appaltatrice.

Art. 9.

Vigilanza dei lavori

Il Servizio dighe segue tutte le fasi della costruzione, ne raccoglie i dati e sorveglia i sistemi di lavoro, disponendo gli accertamenti, le verifiche e le esperienze che ritenga necessarie; tiene, inoltre, aggiornata, per ogni sbarramento, una speciale posizione che ne registri, fra l'altro, con ogni particolare, le modalità costruttive e le verifiche eseguite durante la costruzione e l'esercizio.

Il Servizio dighe può, durante l'esecuzione dei lavori, approvare varianti non sostanziali al progetto esecutivo o alle modalità costruttive.

Art. 10.

Prove preliminari sui materiali

I materiali da impiegare nella costruzione dello sbarramento, la roccia di imposta e i diversi tipi di malte, conglomerati e altre miscele proposti per l'impiego, dovranno essere assoggettati, prima dell'inizio dei lavori e secondo un programma concordato con il Servizio dighe, ad esperienze presso laboratori specializzati, dirette ad accertarne: il peso specifico, il modulo di elasticità, le resistenze meccaniche, la permeabilità e le altre caratteristiche di cui fosse ritenuta utile la conoscenza.

Può essere inoltre richiesta l'analisi dell'acqua del serbatoio, quando se ne possa temere un'azione aggressiva sui materiali da impiegare.

I leganti utilizzati dovranno rientrare nella categoria dei cementi a termini delle vigenti « Norme per l'accettazione dei leganti idraulici », delle quali dovranno essere oservate tutte quelle prescrizioni che non siano in contrasto col presente regolamento.

I certificati delle esperienze compiute saranno inviati in originale e copia all'ufficio del Genio civile, che curerà la trasmissione degli originali al Servizio dighe.

Sulla scorta dei risultati di dette esperienze verranno definite le caratteristiche di composizione delle malte, dei conglomerati e di ogni altra miscela da impiegare. Campioni dei materiali saranno conservati a cura dell'ufficio del Genio civile per gli eventuali controlli.

Presso il cantiere di costruzione della diga sarà impiantato, a cura del richiedente la concessione o concessionario, un laboratorio sperimentale per le prove sui materiali, proporzionato all'importanza dell'opera.

Art. 11.

Assistenza governativa

Non appena iniziati i lavori di costruzione, l'ufficio del Genio civile ne dà immediato avviso al Servizio dighe comunicando il nome dell'ingegnere dell'ufficio stesso incaricato di accertare l'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni del foglio di condizioni. Questo ingegnere effettuerà periodicamente visite ai lavori, redigendo per ogni visita un rapporto, del quale sarà trasmessa copia al Servizio dighe.

Un assistente governativo, preferibilmente ingegnere, nominato dall'ufficio del Genio civile provvederà al controllo dei materiali impiegati e all'osservanza delle buone norme costruttive.

L'assistente raggiungerà il cantiere prima dell'inizio dei lavori e resterà poi permanentemente sul posto, riferendo periodicamente all'ufficio sullo svolgimento dei lavori stessi, nonchè sui risultati delle prove di cantiere. Dei suoi rapporti sarà inviata copia al Servizio dighe.

Le spese per l'assistente governativo saranno a totale carico del richiedente la concessione o concessionario.

Art. 12.

Controllo dei materiali durante la costruzione

Per gli sbarramenti murari l'assistente governativo curerà che dagli impasti di esecuzione vengano prelevati, di regola almeno due volte la settimana, campioni delle malte e dei conglomerati, dei quali una parte verrà sottoposta alle prove indicate nel foglio di condizioni ed a quelle che successivamente risultassero necessarie, mentre l'altra sarà conservata in apposito locale per eventuali ulteriori accertamenti.

Analoghi prelevamenti saranno effettuati per gli altri tipi di sbarramento ai fini del controllo delle caratteristiche dei materiali impiegati.

Nel laboratorio di cantiere le prove saranno eseguite sotto la vigilanza dell'assistente governativo ed i loro risultati dovranno essere sempre convalidati da controlli saltuari presso istituti specializzati scelti d'accordo col Servizio dighe.

Il prelievo, la conservazione, la spedizione e le modalità di prova dei campioni dei materiali impiegati negli sbarramenti murari avverranno in conformità delle vigenti « Norme per l'accettazione e il collaudo dei materiali da costruzione », salvo eventuali diverse prescrizioni del foglio di condizioni.

I certificati di prova rilasciati dai laboratori specializzati saranno trasmessi dai laboratori stessi al competente ufficio del Genio civile, che a sua volta ne curerà l'invio in copia alla direzione dei lavori e in originale al Servizio dighe aggiungendo, nel caso di risultati non soddisfacenti, le proprie osservazioni e proposte.

Qualora i campioni prelevati da parti dell'opera non abbiano corrisposto alle prescrizioni e i limiti regolamentari non siano stati raggiunti nemmeno da campioni successivamente prelevati dalle stesse parti, sarà in facoltà dell'ufficio del Genio civile di ordinare la demolizione di tali parti dell'opera, dandone immediato avviso al Servizio dighe.

L'ufficio medesimo, quando accerti che l'andamento dei lavori non offra tutte le garanzie per la perfetta riuscita dell'opera, ne ordinerà la sospensione riferendone alla Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Qualora detta sospensione possa recare danni alle parti già realizzate o ai territori a valle, le necessarie opere di presidio, progettate dall'ufficio del Genio civile di concerto col Servizio dighe, saranno eseguite dall'ufficio medesimo a spese del richiedente la concessione o concessionario, qualora questi non accettasse di effettuarle direttamente.

Art. 13.

Autorizzazione all'invaso

Prima che lo sbarramento sia ultimato l'ufficio del Genio civile, previo nulla osta del Servizio dighe, potrà, a titolo sperimentale e in via provvisoria, autorizzare invasi parziali che dovranno però interessare soltanto quelle parti che abbiano raggiunto una sufficiente stagionatura.

Dall'inizio dell'invaso lo sbarramento sarà permanentenente vigilato a cura del richiedente la concessione o concessionario e ne saranno attentamente seguite la manifestazioni tutte e le deformazioni effettuando le relative misure con gli strumenti all'uopo predisposti.

L'invaso delle acque fino al raggiungimento del livello di massimo invaso sarà consentito per la prima volta in occasione del collaudo.

L'ufficio del Genio civile, qualora se ne manifesti la necessità, potrà revocare in qualunque momento l'autorizzazione agli invasi, informandone il Servizio dighe.

Art. 14.

Collaudo

Avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'ufficio del Genio civile ne dà avviso al Servizio dighe e, qualora gli invasi sperimentali abbiano dato risultati soddisfacenti, la Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dispone per il collaudo dell'opera.

Ai fini del collaudo l'ufficio del Genio civile curerà la raccolta dei disegni di consistenza delle opere e farà redigere dall'assistente governativo una relazione finale sullo svolgimento dei lavori e sulle prove eseguite.

Il collaudo sarà effettuato, giusta designazione del presidente della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da una Commissione collaudatrice costituita di norma da un ingegnere del Genio civile con qualifica non inferiore ad ingegnere capo e da un ingegnere del Servizio dighe che sia a conoscenza dello svolgimento dei lavori. Per opere di notevole importanza la Commissione collaudatrice potrà essere nominata anche durante l'esecuzione dei lavori, in modo che ne possa seguire lo svolgimento.

Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del richiedente la concessione o concessionario.

Gli atti di collaudo verranno trasmessi alla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, per i successivi provvedimenti amministrativi.

CAPITOLO III. — ESERCIZIO

Art. 15.

Vigilanza durante l'esercizio

Approvati gli atti di collaudo lo sbarramento inizia il regolare esercizio durante il quale dovrà, a cura del richiedente la concessione o concessionario, essere continuamente vigilato con personale adatto che risiederà nelle immediate vicinanze in apposita casa di guardia collegata, in modo sicuro, telefonicamente o con impianto radio, con la rete telefonica pubblica e con la più prossima sede della ditta concessionaria.

L'ufficio del Genio civile potrà di volta in volta autorizzare la temporanea sospensione della sorveglianza nei periodi di serbatoio vuoto.

Dovranno essere assicurate comunicazioni sempre praticabili dalla casa di guardia alle cabine di manovra degli scarichi e della presa ed alle gallerie d'ispezione; queste dovranno essere pure sempre praticabili e munite di impianto di illuminazione. Apposito impianto sarà anche predisposto per l'illuminazione dei due paramenti dello sbarramento.

Art. 16.

Obblighi del richiedente la concessione o concessionario

Il richiedente la concessione o concessionario della derivazione alla quale è connesso lo sbarramento è obbligato alla completa e perfetta manutenzione dell'opera in ogni sua parte e dei relativi accessi, nonchè ad assicurare la costante efficienza dei meccanismi di manovra della presa e degli scarichi.

Di questi ultimi saranno eseguite manovre di controllo alla presenza di un funzionario del competente ufficio del Genio civile ad intervalli di tempo non superiori a sei mesi.

Art. 17.

Accertamenti periodici di controllo

L'ingegnere del Genio civile incaricato della vigilanza dell'opera è tenuto a visitarla almeno due volte all'anno e possibilmente negli stati di massimo e di minimo invaso.

A cura dell'ufficio del Genio civile competente saranno inoltre eseguite periodiche visite di controllo dell'efficienza dei collegamenti telefonici e radio, nonchè degli eventuali altri sistemi di segnalazione e d'allarme.

Delle risultanze di ogni visita e di ogni verifica sarà redatto apposito verbale che sarà trasmesso al Servizio dighe.

Art. 18.

Provvedimenti di urgenza

L'ufficio del Genio civile, qualora accerti manifestazioni che possano far sorgere dubbi sulla stabilità dello sbarramento, ha facoltà di imporre al richiedente la concessione o concessionario di attuare con assoluta urgenza quei provvedimenti che nei riguardi dell'esercizio del serbatoio riconoscesse indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica. Sentito il Servizio dighe lo stesso ufficio richiederà l'esecuzione delle necessarie opere di riparazione.

Il richiedente la concessione o concessionario è tenuto ad attuare i provvedimenti ordinati d'urgenza, salva la facoltà di ricorrere al Ministero dei lavori pubblici, che dispone in via definitiva, sentita la competente Sezione del Consiglio superiore.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dei provvedimenti ordinati d'urgenza.

Art. 19.

Osservazione e misure

A cura del richiedente la concessione o concessionario verranno eseguiti i controlli e le misure periodiche previste nel foglio di condizioni e nel progetto esecutivo approvato.

Presso la casa di guardia sarà tenuto apposito registro sul quale dovranno essere riportate:

a) le misure di controllo, che per gli sbarramenti di maggiore importanza dovranno riguardare le deformazioni e gli spostamenti della struttura e della roccia, le temperature interne della massa muraria, le sottopressioni, e, per gli sbarramenti in materiale sciolti, gli assestamenti e i livelli piezometrici nel corpo dell'opera;

b) le misure delle perdite attraverso l'opera, la roccia e gli organi di chiusura degli scarichi;

c) le misure giornaliere: della temperatura (massima e minima) dell'aria; della pioggia e del manto nevoso; del livello dell'acqua nel serbatoio, della temperatura dell'acqua in superficie e a cinque metri di profondità, dello spessore dello strato di ghiaccio; gli eventi meteorologici o idrologici (piene) di particolare importanza;

d) tutte le altre misure delle quali fosse emersa la necessità;

e) la descrizione dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti, l'ubicazione e le dimensioni delle eventuali lesioni che si fossero manifestate nello sbarramento e nelle sue opere accessorie ed i provvedimenti presi.

Nel registro saranno annotate di volta in volta le visite e le prescrizioni dell'ufficio del Genio civile e del Servizio dighe, e i risultati dei controlli sui meccanismi di manovra.

Alla fine di ogni mese un bollettino contenente i dati e le misure di cui sopra sarà inviato in duplice copia all'ufficio del Genio civile competente che ne trasmetterà una al Servizio dighe.

PARTE SECONDA

Norme per il calcolo e la costruzione dei diversi tipi di sbarramento

CAPITOLO I — CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 20.

Classificazione

Agli effetti delle norme che seguono, gli sbarramenti vengono classificati nei seguenti tipi:

A) Sbarramenti murari:

a) a gravità: 1) massicci; 2) alleggeriti;

b) a volta: 1) arco; 2) arco-gravità; 3) cupola;

c) con pareti di ritenuta a volte o solette sostenute da contrafforti.

B) Sbarramenti in materiali sciolti:

a) in terra;

b) in muratura a secco;

c) in pietrame alla rinfusa (scogliera).

C) Sbarramenti di tipo vario.

D) Traverse fluviali.

Art. 21.

Definizioni

Altezza dello sbarramento: dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più basso della superficie di fondazione, escluse eventuali sottostrutture di tenuta.

Livello di massimo invaso: quota massima cui può giungere l'acqua nel serbatoio per l'evento di piena eccezionale previsto.

Altezza di massima ritenuta: dislivello tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso dell'alveo naturale in corrispondenza del paramento di monte.

Franco: dislivello tra la quota del piano di coronamento dello sbarramento e quella del massimo invaso.

CAPITOLO II — SBARRAMENTI MURARI

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22.

Cemento, calcestruzzo, muratura di pietrame

Per il cemento sarà adottata la qualità più adatta al tipo di sbarramento ed alle caratteristiche dell'acqua del serbatoio, tenuta presente anche l'opportunità di limitare il calore di idratazione ed il ritiro.

La qualità degli inerti deve rispondere alle vigenti « Norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato »; il loro assortimento granulometrico verrà invece scelto nel modo più opportuno in relazione alle caratteristiche dell'opera, con dimensione massima anche superiore a quella consentita dalle norme stesse.

La composizione degli impasti e le modalità della loro confezione e posa in opera dovranno essere tali da conferire al calcestruzzo ed alle malte adatti requisiti di compattezza, di impermeabilità e di resistenza: meccanica, all'azione del gelo, all'azione chimica dell'acqua invasata ed agli agenti atmosferici.

In sede di progetto esecutivo verrà determinato, con le norme vigenti per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, il carico di rottura a compressione a novanta giorni del calcestruzzo, confezionato con gli inerti e coi leganti che saranno adoperati, e operando su provini aventi dimensione minima pari ad almeno tre volte quella massima dell'inerte. Il carico di sicurezza sarà assunto pari ad un quinto del carico di rottura a novanta giorni e questo non dovrà in nessun caso risultare inferiore a 150 kg/cm².

Durante il corso dei lavori potranno essere presi in considerazione anche carichi di rottura relativi a periodi di maturazione più brevi, riportandoli però al valore a novanta giorni in base ad una correlazione sperimentale precedentemente determinata con apposite prove o, in mancanza di questa, fissata dal Servizio dighe.

Per quanto non sia diversamente disposto dal presente regolamento, per il calcestruzzo semplice o armato si applicano le vigenti norme per le opere di conglomerato cementizio.

Per la muratura di pietrame saranno richiesti:

a) malte: carichi di rottura e di sicurezza come sopra prescritti per il calcestruzzo;

b) pietrame: carichi di rottura su saggi cubici e secondo le tre direzioni, non inferiori a 1,5 volte il carico di rottura della malta.

Art. 23.

Roccia di imposta

La superficie di imposta dello sbarramento deve risultare in roccia viva, non alterata dagli agenti esterni, nè sconnessa per effetto delle operazioni di scavo. Eventuali deficienze potranno essere tollerate qualora risultino sicuramente sanabili con appropriati provvedimenti.

Le caratteristiche della roccia, ed in particolare la sua deformabilità, devono essere indagate anche in profondità.

L'andamento generale della superficie di imposta non deve presentare accentuate angolosità. In ogni caso saranno escluse sul fondo pendenze notevoli verso valle.

Prima di iniziare il getto o la muratura, la superficie di imposta verrà ripulita con getti d'acqua e d'aria in pressione.

Verranno eseguite, dove necessario, iniezioni cementizie allo scopo di consolidare la roccia e per costituire uno schermo di impermeabilizzazione.

Iniezioni cementizie dovranno essere eseguite in ogni caso per la saldatura della roccia con la struttura muraria.

In prossimità del paramento di monte, ed a valle dell'eventuale schermo di impermeabilizzazione, saranno di norma praticati nella roccia, a breve reciproca distanza, fori di drenaggio, che consentiranno anche la misura dell'eventuale portata di permeazione.

Art. 24.

Spinta idrostatica e spinta del ghiaccio

Le verifiche di stabilità e resistenza a serbatoio pieno verranno di norma effettuate mettendo in conto la spinta idrostatica corrispondente all'altezza di massima ritenuta.

Per gli sbarramenti situati in zone dove alla superficie del serbatoio possa formarsi un campo continuo di ghiaccio con spessore superiore a 20 cm. la verifica di stabilità sarà compiuta mettendo in conto anche la spinta dovuta al ghiaccio, che però si riterrà agente contemporaneamente alla spinta idrostatica corrispondente al livello di sfioro, anzichè a quello di massimo invaso. La spinta del ghiaccio si assumerà orizzontale, assegnandole il valore di 1,5 kg per ogni centimetro quadrato di proiezione verticale della superficie di contatto fra ghiaccio e paramento.

Art. 25.

Azioni sismiche

Nelle località dichiarate sismiche di prima o seconda categoria ai sensi delle leggi vigenti, la costruzione di sbarramenti murari è consentita soltanto quando la roccia di imposta presenti caratteristiche meccaniche sufficientemente uniformi oltre ai requisiti prescritti dall'art. 23.

Nelle località sismiche di prima categoria gli sbarramenti saranno calcolati tenendo conto, in aggiunta alle azioni statiche del peso e dell'acqua, delle corrispondenti azioni dinamiche, le quali, in via semplificativa, potranno essere equiparate:

a) per quanto riguarda l'inerzia della struttura muraria:

1) per scosse sussultorie, ad un aumento e una diminuzione del peso proprio non minori del 20 %;

2) per scosse ondulatorie, a forze orizzontali, agenti in qualunque senso non minori del 10 % del peso proprio delle singoli parti;

b) per quanto riguarda l'inerzia dell'acqua, ad una pressione uniformemente distribuita sul paramento non minore del 5 % di quella idrostatica al piede.

Le predette forze addizionali potranno essere ridotte alla metà per le zone sismiche di seconda categoria.

Nelle dighe di calcestruzzo armato gli sforzi di trazione complessivi, ottenuti tenendo conto anche delle forze addizionali sopraindicate, potranno affidarsi all'armatura metallica, omettendo la verifica degli sforzi concomitanti nel calcestruzzo che avvolge detta armatura.

Per aree riconosciute terremotate in base alla loro storia sismica, anche se appartenenti a Comuni non compresi nell'elenco allegato al regio decreto-legge 22 novembre 1937, numero 2105 e successivi, potrà essere fatto obbligo ai progettisti di osservare le norme precedenti ed in tal caso l'area sarà riportata alla prima o alla seconda categoria in base all'entità e alla frequenza dei sismi che vi si sono verificati. Qualora le caratteristiche geologiche della località dello sbarramento si presentino in modo particolarmente favorevole potranno essere adottate azioni dinamiche ridotte rispetto a quelle prescritte nei precedenti commi, anche se la località ricade in Comuni iscritti alla prima o seconda categoria.

Art. 26.

Sottopressioni

Ai fini delle verifiche di stabilità e resistenza sarà messa in conto, sulle sezioni orizzontali, convenzionalmente, insieme con le consuete forze verticali una sottospinta, diretta verso l'alto, intesa come risultante di sottopressioni agenti sulle sezioni stesse.

Si indicherà più avanti, per ognuno dei tipi di sbarramento considerati, come siano da assumere e da ritenere distribuite le sottopressioni che generano detta sottospinta.

Art. 27.

Prove su modello

A completamento dei calcoli di stabilità, resistenza ed idraulici saranno sempre utili prove su modello. Queste potranno essere prescritte in casi di particolare importanza.

Art. 28.

Particolarità costruttive

a) *Franco e coronamento.* Il franco non sarà inferiore a un metro, qualunque sia il tipo dello sbarramento murario.

Sul coronamento dovrà essere assicurato almeno un passaggio di servizio dall'una all'altra sponda, con larghezza adeguata alle necessità della manutenzione, ed eventualmente del traffico stradale.

Quando lo sbarramento sia tracimabile, nella zona di tracimazione il profilo della sezione trasversale dovrà soddisfare, oltre che ai requisiti di stabilità e resistenza, alla condizione che la lama tracimante si adagi su di esso fino al piede del paramento di valle senza determinare depressioni, oppure se ne stacchi sotto la cresta con dispositivi che ne garantiscono la aereazione al disotto. In ogni caso dovrà essere esclusa la possibilità di fatti erosivi al piede dello sbarramento, portando la dissipazione dell'energia della lama tracimante lontano dal piede stesso, oppure adottando adeguati dispositivi di dissipazione.

b) *Cunicoli d'ispezione e drenaggi.* In prossimità del piede del paramento di monte e lungo l'intero sviluppo di esso sarà ricavato, di norma, quando e dove lo spessore lo permetta, un cunicolo praticabile, al quale faranno capo le estremità superiori delle perforazioni di drenaggio nella roccia e quelle inferiori delle eventuali canne drenanti nel corpo dello sbarramento.

Dovrà essere possibile misurare, sia pure con mezzi semplici, le permeazioni raccolte da ognuna di esse; sarà pure opportuno che il cunicolo abbia dimensioni che permettano l'esecuzione di nuovi fori e di inezioni.

c) *Giunti di costruzione, sospensioni stagionali.* Sarà necessario che durante la costruzione vengano lasciati dei giunti atti a consentire per un congruo periodo di tempo il libero sviluppo del ritiro e delle correlative deformazioni.

Dopo ogni sospensione della costruzione, che duri oltre l'inizio dell'indurimento dei getti o delle malte, le superfici

di ripresa saranno accuratamente preparate con scarnitura, ravvivamento e perfetta pulitura. Per le sospensioni stagionali l'andamento delle superfici di ripresa sarà stabilito avendo presenti la distribuzione delle sollecitazioni nella struttura e le esigenze della stabilità allo scorrimento, e si adotteranno altresì i provvedimenti necessari per assicurare la tenuta.

B) SBARRAMENTI A GRAVITÀ MASSICCI

Art. 29.

Caratteristiche. Verifiche di stabilità e resistenza

Hanno profilo fondamentale triangolare e sezioni orizzontali piene.

Le verifiche di stabilità saranno condottte per le sezioni di fondazione e per ogni altra sezione orizzontale con riferimento alle seguenti condizioni di carico:

a) a serbatoio vuoto: solo peso proprio;

b) a serbatoio pieno: peso proprio, spinta idrostatica, sottospinta e, se del caso, spinta del ghiaccio e azioni sismiche.

Quando siano previsti i drenaggi, le sottopressioni determinanti la sottospinta si assumeranno linearmente decrescenti da un valore pari alla pressione idrostatica in corrispondenza del paramento di monte, alla frazione *n* di questa pressione in corrispondenza della linea dei drenaggi, indi al valore zero in corrispondenza del paramento di valle.

Qualora esista un carico idrostatico anche a valle, le sottopressioni verranno considerate distribuite come segue:

pari ai rispettivi carichi idrostatici in corrispondenza dei paramenti di monte e di valle;

pari a quest'ultimo aumentato della frazione *n* della differenza fra i due in corrispondenza dei drenaggi se esistono;

variabili linearmente fra un valore e l'altro nei tratti intermedi.

In relazione alle caratteristiche di permeabilità della roccia di fondazione e alla reciproca distanza dei drenaggi, per *n* sarà assunto, caso per caso, un valore compreso fra 0,3 e 0,5.

In assenza dei drenaggi la sottopressione si assumerà variabile linearmente dal valore uguale a quello del carico idrostatico a monte a quello del carico idrostatico a valle oppure a zero se questo non esiste.

Per opere di limitata importanza sarà tuttavia consentito di mettere in conto una frazione soltanto del carico in corrispondenza del paramento di monte, frazione che dovrà tuttavia essere non inferiore alla metà del carico stesso.

Per ogni sezione orizzontale dovrà risultare:

a) a serbatoio vuoto: sollecitazioni principali ai lembi non superiori al carico di sicurezza del materiale, se di compressione; non superiori a 3 kg/cm^2 se di trazione;

b) a serbatoio pieno:

1) rapporto fra la somma delle forze orizzontali e la somma delle forze verticali sopra specificate, compresa la sottospinta, non superiore a 0.75; per la sezione di fondazione tale limite dovrà essere convenientemente ridotto qualora lo richieda la natura della roccia;

2) sollecitazioni principali ai lembi ovunque positive (di compressione) e non superiori al carico di sicurezza del materiale.

Qualora i periodici controlli durante l'esercizio portassero a constatare valori delle sottopressioni superiori a quelli ammessi nel calcolo, il Servizio dighe potrà disporre limitazioni nell'invaso finchè non siano adottati provvedimenti atti a ridurli nei limiti di progetto.

Art. 30.

Giunti permanenti, drenaggi, superfici di fondazione

La struttura muraria sarà suddivisa da giunti permanenti, secondo piani verticali normali all'asse dello sbarramento, posti a distanze reciproche dipendenti dai materiali impiegati e anche dalle condizioni climatiche e di esposizione, e comunque sufficenti a prevenire incrinature. Di norma si disporranno in corrispondenza di tali giunti canne di drenaggio presso il paramento di monte e si effettueranno perforazioni drenanti in fondazione.

La superficie di fondazione avrà di norma, nella direzione normale all'asse dello sbarramento, andamento orizzontale o, meglio, lievemente ascendente da monte a valle. Soltanto quando la giacitura dell'eventuale stratificazione sia pendente verso monte e la qualità della roccia lo consenta, potranno essere ammesse lievi pendenze verso valle, ma con gradoni in contropendenza di altezza moderata e a spigoli smussati.

C) SBARRAMENTI A GRAVITÀ ALLEGERITI

Art. 31.

Caratteristiche e verifiche di stabilità e resistenza

Sono costituiti da una successione di elementi indipendenti con profilo fondamentale triangolare, a reciproco contatto lungo il paramento di monte ed eventualmente lungo quello di valle. Ogni elemento risulta così costituito da un contrafforte, pieno o cavo, con una espansione a monte ed eventualmente anche una a valle.

Dato caratteristico ai fini della verifica di stabilità è il valore del rapporto fra l'interasse di due elementi affiancati e lo spessore minimo del contrafforte, o la somma degli spessori minimi, se il contrafforte è cavo. Quando questo rapporto è uguale o minore di due, la verifica di stabilità dell'elemento si condurrà con le norme stabilite per gli sbarramenti massicci; qualora risultasse uguale o maggiore di quattro, l'opera verrà considerata come una struttura speciale.

Quando infine il detto rapporto sarà compreso fra 2 e 4, per almeno 2/3 dell'altezza dell'elemento, la verifica di stabilità verrà condotta per ogni contrafforte secondo le norme indicate nell'art. 29 per gli sbarramenti massicci con l'avvertenza che le sottopressioni si riterranno agenti soltanto sotto la espansione di monte del contrafforte, riducendosi a zero al termine di essa. Qualora entro l'espansione stessa siano praticati dei drenaggi la sottopressione sarà ridotta in corrispondenza di essi nel modo indicato dall'art. 29.

Art. 32.

Giunti permanenti. Superfici di fondazione

La superficie verso acqua dell'espansione di monte di ogni contrafforte sarà sagomata in pianta secondo una curva o una spezzata convessa verso acqua; le parti di diverso spessore di uno stesso contrafforte saranno raccordate con adeguata gradualità.

Fra ogni coppia di espansioni a contatto sarà disposto un giunto permanente in piano verticale; la larghezza di ogni espansione sarà contenuta entro limiti tali da escludere la possibilità di fessurazioni verticali per ritiro o variazioni termiche.

La superficie di fondazione di ogni elemento dovrà presentare, nel suo complesso, modesta pendenza verso monte in direzione normale all'asse dello sbarramento. Nella direzione dell'asse essa dovrà essere sensibilmente orizzontale per la larghezza del gambo. Nel caso di elemento doppio converrà evitare un eccessivo dislivello fra le superfici di appoggio dei due gambi, adottando accorgimenti costruttivi atti ad escludere ogni timore nei riguardi delle sollecitazioni secondarie determinantisi nella struttura in conseguenza delle disuniformi deformazioni dell'elemento.

Per gli elementi di notevole altezza si adotteranno provvedimenti costruttivi atti ad evitare fessurazioni per effetto del ritiro.

D) SBARRAMENTI A VOLTA

Art. 33.

Caratteristiche generali e suddivisioni

Sono strutture con sezioni orizzontali arcuate e impostate contro roccia, direttamente o attraverso una struttura intermedia di ripartizione (pulvino).

Il tipo è ammissibile quando la roccia di imposta presenti adeguate caratteristiche di resistenza e di uniformità o sia sicuramente suscettibile di acquisirle a seguito di adatti trattamenti.

Si distinguono convenzionalmente in:

a) *sbarramenti ad arco*, quando sono progettati e verificati ammettendo che la resistenza alla spinta dell'acqua, ed eventualmente del ghiaccio, alle azioni sismiche ed a quelle derivanti dalle variazioni termiche e dal ritiro sia sopportata unicamente per l'effetto arco;

b) *sbarramenti ad arco-gravità*, quando sono progettati e verificati ammettendo che la resistenza predetta sia ripartita tra l'effetto arco e l'effetto mensola;

c) *sbarramenti a cupola*, quando sono progettati e verificati come piastre a doppia curvatura.

Art. 34.

Variazioni termiche e ritiro

Nella verifica degli sbarramenti a volta, oltre alle forze agenti sulla struttura e specificate più avanti per i vari sottotipi, debbono sempre essere messi in conto separatamente gli effetti delle variazioni termiche e quelli dovuti al ritiro.

La distribuzione e le variazioni della temperatura interna della struttura verranno dedotte dalle vicende della temperatura dell'aria e dell'acqua, potendosi ammettere che nel corso dell'anno queste seguano andamento sinusoidale, con massimo e minimo da stabilire in base all'esame dei regimi termici rispettivi, osservati o presunti.

L'effetto del ritiro e dell'esaurimento del calore di presa sarà equiparato a quello di un abbassamento uniforme della temperatura compreso fra 5° e 10° a seconda delle caratteristiche termiche del calcestruzzo, delle condizioni climatiche della zona e delle dimensioni della struttura. Tale effetto potrà essere ridotto del 50 % quando accorgimenti costruttivi (come costruzione per conci e saldatura dei giunti dopo adeguato periodo di tempo, raffreddamento artificiale dei materiali e del calcestruzzo) offrano particolari garanzie di efficacia.

Art. 35.

Verifiche di stabilità e resistenza

a) *Sbarramento ad arco.* La verifica si effettuerà mettendo in conto soltanto il comportamento elastico degli archi. Quindi per la condizione di serbatoio vuoto si calcoleranno per gli archi le sollecitazioni derivanti dalle variazioni termiche e dal ritiro e quando necessario, dal peso proprio; per la condizione di serbatoio pieno, oltre agli effetti delle variazioni termiche, del ritiro ed eventualmente del peso proprio, si metteranno in conto la spinta idrostatica, quella eventuale del ghiaccio e le azioni sismiche, come indicato agli articoli 24 e 25.

b) *Sbarramenti ad arco-gravità.* La verifica sarà eseguita per le condizioni sia di serbatoio pieno sia di serbatoio vuoto, tenendo conto, oltre che del comportamento elastico degli archi (effetto arco), anche del comportamento elastico delle mensole (effetto mensola).

Le azioni sollecitanti sono quelle indicate nel precedente comma.

c) *Sbarramenti a cupola.* Dovranno essere calcolati sulla base della teoria dei solidi a doppia curvatura resistenti alla flessione.

Le azioni sollecitanti da mettere in conto sono quelle indicate nel comma a).

In tutti e tre i tipi di sbarramento le sollecitazioni principali massime dovranno risultare:

a) a serbatoio vuoto, per effetto del peso proprio e delle eventuali azioni sismiche; a serbatoio pieno, per effetto delle forze precedenti più la spinta idrostatica e quella eventuale del ghiaccio:

1) se di compressione: non maggiori del carico di sicurezza stabilito a norma dell'art. 22;

2) se di trazione: non maggiori di 5 kg/cm² che potranno salire a 8 kg/cm² qualora sia verificata la condizione che il rapporto fra il valore della sollecitazione a trazione e quello a compressione, calcolati ai lembi opposti di una stessa sezione orizzontale, non superi 0,25;

b) a serbatoio vuoto e pieno, e per effetto delle forze agenti considerate in *a*) più le variazioni termiche ed il ritiro:

1) se di compressione: inferiori al carico di sicurezza stabilito a norma dell'art. 22, aumentato del 20 % di detto carico;

2) se di trazione: non maggiori di 8 kg/cm² che però potranno salire a 12 kg/cm² qualora sia soddisfatta la condizione che il rapporto fra il valore della sollecitazione a trazione e quello a compressione, calcolati ai lembi opposti di una stessa sezione orizzontale, non superi 0,25.

Nelle parti adeguatamente armate le massime sollecitazioni a trazione nel calcestruzzo, tenuto conto della solidarietà con l'armatura, potranno anche superare, di non oltre il 20 %, i valori limiti indicati nel comma precedente.

Per le dighe ad arco-gravità, quando nel diagramma di ripartizione del carico idrostatico l'effetto mensola prevalga sull'effetto arco, occorrerà considerare anche le sottopressioni.

Art. 36.

Modalità costruttive

La superficie d'imposta sarà sempre sufficientemente addentrata ai due lati nella roccia viva e le sue intersezioni con le sezioni orizzontali risulteranno il più possibile radiali, in modo che i singoli anelli abbiano imposte prossimamente normali al loro asse geometrico.

Saranno di norma predisposti drenaggi di fondazione e, nei casi in cui l'effetto mensola sia notevole, anche drenaggi nel corpo murario in prossimità del paramento di monte.

E) SBARRAMENTI CON PARETI DI RITENUTA A VOLTE O SOLETTE SOSTENUTE DA CONTRAFFORTI

Art. 37.

Caratteristiche

La parete di ritenuta è costituita da una successione di volte o di solette, vincolate a contrafforti di sostegno con profilo fondamentale triangolare.

Il tipo non è ammesso nelle zone riconosciute sismiche e può essere adottato soltanto se tra le fondazioni dei contrafforti contigui sussistono moderati dislivelli, e quando la roccia di appoggio presenti adeguate caratteristiche di resistenza e di uniformità per tutti i contrafforti.

I contrafforti saranno fra di loro robustamente controventati e, se del caso, saranno convenientemente allargati e rinforzati alla base e in prossimità dei paramenti.

Le solette fra coppie contigue di contrafforti saranno strutturalmente indipendenti e il loro collegamento ai contrafforti non ne dovrà ostacolare le deformazioni termiche e il ritiro.

Di regola non sarà ammessa la tracimazione. Qualora, in casi speciali, vi si dovesse far ricorso, sarà da escludere ogni possibilità di caduta d'acqua fra i contrafforti e di erosione al piede di questi, provvedendo affinchè la lama stramazzante si adagi sopra apposita superficie di sostegno, opportunamente profilata e appoggiata sui contrafforti.

Art. 38.

Verifiche di stabilità e resistenza

La verifica dei contrafforti verrà effettuata con le norme indicate all'art. 29.

La sottopressione si supporrà variabile linearmente dal valore idrostatico in corrispondenza del paramento di monte fino al valore zero ad una distanza da detto paramento pari a due volte lo spessore del contrafforte.

La verifica delle volte potrà essere effettuata considerando archi elementari indipendenti normali alle generatrici, vincolati ai contrafforti e soggetti all'azione della componente normale del peso proprio, alla pressione idrostatica (variabile lungo l'arco, se la volta è inclinata), agli effetti delle variazioni termiche e del ritiro, ed eventualmente alla spinta del ghiaccio, come indicato per gli sbarramenti ad arco.

Se le volte tra i contrafforti sono a doppia curvatura esse potranno essere calcolate con i criteri relativi alle cupole. Se tra i contrafforti sono poste delle solette, la verifica sarà eseguita usando i metodi consueti per il calcolo di esse ed eventualmente considerandole come lastre piane soggette a carico variabile linearmente.

Le sollecitazioni principali dovranno risultare:

a) se di compressione non maggiori del carico di sicurezza del materiale;

b) se di trazione non maggiori di 6 kg/cm² sul paramento di monte e non maggiori di 10 kg/cm² sul paramento di valle.

CAPITOLO III. — SBARRAMENTI IN MATERIALI SCIOLTI

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39.

Definizione e norme

A seconda della natura del materiale usato e delle modalità della posa in opera possono essere:

1) in terra;

2) in muratura a secco;

3) in pietrame alla rinfusa (scogliera).

Per questi sbarramenti non è ammessa, in nessun caso, la tracimazione; a tale fine deve essere esaurientemente dimostrata la sufficienza degli organi di scarico a smaltire la portata di massima piena calcolata con largo margine di sicurezza, rispettando il franco prescritto all'art. 41.

Art. 40.

Terreno d'appoggio e fondazione

Dovranno essere svolte accurate indagini nel terreno di appoggio, interessando l'intera zona d'imposta, con prelevamento di un congruo numero di campioni indisturbati, così da accertarne tutte le caratteristiche geotecniche ed in particolare la permeabilità.

Qualora dalle dette indagini il terreno d'appoggio risulti pressochè impermeabile e con caratteristiche meccaniche compatibili con i massimi carichi cui sarà assoggettato, sarà

sufficiente, qualunque sia il tipo strutturale adottato, provvedere all'ammorsamento del rilevato su tutta la superficie d'imposta mediante la semplice asportazione dello strato corticale del terreno e la sua successiva aratura.

Se invece il terreno di appoggio risulterà permeabile, oltre agli accorgimenti predetti, i dispositivi di tenuta in fondazione saranno studiati in modo da raggiungere, possibilmente, la sottostante formazione impermeabile o quanto meno escludere ogni pericolo di filtrazioni dannose.

Art. 41.

Franco, ubicazione degli organi di scarico

Il franco rispetto al livello di massimo invaso non dovrà essere inferiore all'altezza della semionda presumibile nel lago aumentata di m. 1,5.

Le opere di scarico e di presa dovranno di regola essere disposte fuori dello sbarramento. Potrà tuttavia consentirsi che esse siano ubicate nel corpo della diga quando sia assicurata con adatte disposizioni, da approvarsi caso per caso, la tenuta al contatto con la parte impermeabile dello sbarramento (nucleo, schermo o manto).

Gli scarichi di superficie saranno preferibilmente a soglia fissa. Qualora si adottassero organi mobili, essi dovranno essere dei tipi più semplici e di sicuro funzionamento, e frazionati in più elementi indipendenti.

B) SBARRAMENTI IN TERRA

Art. 42.

Caratteristiche e verifiche di stabilità

Il profilo della sezione trasversale sarà determinato in base alle caratteristiche geotecniche dei materiali e delle miscele che si prevede di impiegare per la costruzione del rilevato e al loro sistema di costipamento nonchè alle caratteristiche dei terreni di fondazione: caratteristiche che dovranno essere dedotte da prove eseguite in laboratori specializzati.

Nei progetti di massima le pendenze medie assunte per i paramenti del rilevato non potranno superare i limiti seguenti in relazione all'altezza dello sbarramento:

inferiore a 15 m.	paramento di monte: uno di altezza su due di base; paramento di valle: due su tre.
tra 15 e 30 m.	paramento di monte: uno su due e mezzo; paramento di valle: uno su due.
superiori a 30 m. —	per ambedue i paramenti pendenze medie convenientemente inferiori alle precedenti.

Il profilo dei paramenti verrà determinato in via definitiva in base ai risultati delle prove geotecniche e presenterà di regola inclinazioni decrescenti dall'alto verso il basso. Il profilo del paramento di valle potrà inoltre essere interrotto con banchine.

La pendenza massima del paramento di monte non potrà in ogni modo superare il valore di uno su due e quella del paramento di valle il valore di due su tre.

La larghezza in sommità sarà non inferiore a 3 m. per altezze fino a 15 m., a un quinto dell'altezza per altezze comprese tra 15 e 30 m. a 6 m. per altezze superiori a 30 metri.

Le verifiche di stabilità saranno effettuate per posizioni diverse del livello dell'acqua nel serbatoio e della linea di saturazione nel corpo della diga. In ogni caso saranno considerate le seguenti condizioni:

a) serbatoio vuoto a seguito di rapido vuotamento;

b) serbatoio pieno con livello al massimo invaso.

Dovrà essere dimostrato che, con il profilo assunto, il rapporto tra le forze che si oppongono allo scorrimento e quelle che tendono a produrlo non risulti inferiore a 1,4 per ciascuna delle possibili superfici cilindriche di scorrimento.

Art. 43.

Modalità costruttive

La tenuta sarà assicurata mediante uno schermo o un nucleo impermeabile oppure, per sbarramenti di limitata altezza, costruendo l'intera opera con materiale impermeabile.

I paramenti e il coronamento saranno protetti contro ogni causa di deterioramento.

Con adatti dispositivi (filtri, drenaggi, ecc.), sarà impedita ogni asportazione per filtrazioni diffuse o concentrate di materiale di granulometria minuta, dal terreno di fondazione e dal rilevato.

Di norma converrà a tale fine disporre un efficace drenaggio all'unghia del paramento di valle. Gli elementi di tenuta (schermi o nuclei) dovranno inoltre essere elevati al disopra del massimo invaso in misura sufficiente ad evitare il sormonto per capillarità.

Art. 44.

Deroghe dalle prescrizioni precedenti

Per sbarramenti di altezza compresa tra 10 e 15 metri destinati a creare serbatoi di capacità non eccedente i 100.000 metri cubi, che non sottendano estesi bacini imbriferi e non siano ubicati in località sovrastanti a centri abitati, potranno ammettersi deroghe dalle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, quale l'abolizione del rivestimento del paramento di monte ed eventualmente del coronamento.

C) SBARRAMENTI IN MURATURA A SECCO

Art. 45.

Caratteristiche e verifiche di stabilità e resistenza

Sono costituiti con pietrame di diversa pezzatura disposto e sistemato a mano. La larghezza in sommità non sarà inferiore a 3 m. per altezze fino a 30 m., a un decimo dell'altezza per valori della stessa compresi tra 30 e 60 m. ed a 6 m. per valori superiori a 60 m. L'inclinazione dei paramenti potrà assumersi decrescente dalla sommità alla base, ed i profili potranno essere interrotti da banchine.

Nei progetti di massima la pendenza del paramento di monte non dovrà essere superiore ad uno di altezza su 0,7 di base e quella del paramento di valle non superiore ad uno su uno. Lo spessore secondo ogni sezione orizzontale non sarà inferiore a 1,8 dell'altezza della struttura sovrastante.

Nel progetto esecutivo dovrà essere verificata la stabilità allo scorrimento con livello di massimo invaso nel serbatoio (o livello alla quota di sfioro con la spinta del ghiaccio), e tenendo conto del peso specifico del materiale e del volume effettivo dei vuoti che dovrà essere possibilmente contenuto entro il 30 % e che comunque sarà convenientemente controllato. Il coefficiente di attrito sarà assunto in relazione alla natura della fondazione, ma non potrà eccedere il valore 0,30.

Art. 46.

Dispositivi di tenuta

La tenuta dello sbarramento dovrà essere assicurata con uno schermo impermeabile disposto sul paramento di monte e provvisto di giunti atti a fronteggiare sia gli effetti termici sia gli assestamenti della struttura. Esso si congiungerà al piede con un taglione impermeabile, convenientemente incassato sul fondo e sui fianchi.

Art. 47.

Materiali e modalità costruttive

Il pietrame da impiegare dovrà essere resistente agli agenti atmosferici, non facilmente alterabile ed avere adatte caratteristiche meccaniche.

Esso sarà accuratamente sistemato a mano, in strati a profilo trasversale a culla, evitando corsi regolari.

In prossimità dei paramenti saranno disposti blocchi di maggiori dimensioni e di forma più adatta per ottenere ivi una struttura più chiusa.

In particolare sul paramento di monte si dovrà procedere ad una accurata chiusura dei vuoti superficiali con scaglie, al rimbocco e spianamento della superficie con malta di cemento ed alla applicazione di uno strato di materiale bituminoso prima della esecuzione del manto di tenuta.

D) SBARRAMENTI IN PIETRAME ALLA RINFUSA (SCOGLIERA)

Art. 48.

Caratteristiche e verifiche di stabilità e resistenza

Sono costituiti da pietrame gettato alla rinfusa e convenientemente costipato e inaffiato; la tenuta è assicurata da un manto continuo disposto sul paramento di monte o da un nucleo interno impermeabile in materiale sciolto.

La sezione trasversale avrà forma fondamentalmente trapezia e la larghezza in sommità non inferiore a 1/10 dell'altezza ed in nessun caso minore di 3 metri; l'inclinazione dei paramenti potrà assumersi decrescente dalla sommità alla base e i profili potranno essere interrotti da banchine.

Nei progetti di massima, quando la struttura di tenuta sia disposta in corrispondenza del paramento di monte, la

pendenza di tale paramento non dovrà essere superiore a uno su uno, se si tratta di struttura continua appoggiata sul paramento, a due di altezza su tre di base se si tratta di struttura in materiale sciolto; la pendenza media del paramento di valle non dovrà essere superiore a due su tre. Quando la tenuta sia assicurata da un nucleo interno in materiale sciolto verticale o poco inclinato, la pendenza media non dovrà essere superiore a due su tre per il paramento di monte e a due su cinque per quello di valle.

Nel progetto esecutivo dovrà essere verificata la stabilità allo scorrimento con livello di massimo invaso nel serbatoio (o livello alla quota di sfioro con l'aggiunta della spinta del ghiaccio) e tenendo conto del peso specifico del materiale e del volume effettivo dei vuoti, che dovrà essere convenientemente controllato. Il coefficiente di attrito sarà assunto in relazione alla natura del materiale e della fondazione, ma non potrà eccedere il valore 0,30.

Art. 49.

Dispositivi di tenuta

La tenuta dello sbarramento sarà assicurata da un manto impermeabile continuo appoggiato sul paramento di monte oppure mediante un nucleo interno impermeabile di terra o di adeguata miscela. In ogni caso l'elemento di tenuta del rilevato dovrà essere collegato con le sottostrutture di impermeabilizzazione.

Lo schermo di monte sarà adagiato su uno strato di adeguato spessore di muratura a secco e dovrà essere messo in grado, mediante opportuni dispositivi, di fronteggiare sia gli effetti termici sia gli assestamenti della struttura. Il nucleo dovrà essere protetto sui due paramenti da strati di materiale permeabile di adatta granulometria che impediscano l'asportazione di materiale dal nucleo stesso.

Art. 50.

Materiali e modalità costruttive

Il materiale da impiegare dovrà essere resistente agli agenti atmosferici, non facilmente alterabili ed avere buone caratteristiche meccaniche.

Sarà posto in opera per strati successivi di diverso spessore a seconda delle dimensioni medie del pietrame. Quando si adottino strati di piccolo spessore il materiale dovrà essere accuratamente costipato con mezzi meccanici. Per strati di spessore notevole il materiale dovrà essere anche innaffiato durante la posa in opera con getti a pressione elevata e con acqua abbondante.

CAPITOLO IV. — TRAVERSE FLUVIALI

Art. 51.

Definizioni e norme

Per traverse fluviali si intendono gli sbarramenti che determinano un rigurgito contenuto nell'alveo del corso d'acqua.

Sono soggette al presente regolamento quelle che dànno luogo nell'alveo ad un volume d'invaso, fra profilo di rigurgito massimo e profilo di magra, superiore a 100.000 mc, qualunque sia il dislivello fra la quota di massima ritenuta e la quota minima del pelo liquido a valle.

Prima dell'esecuzione dell'opera sarà accuratamente rilevata la costituzione del terreno di fondazione per accertarne l'idoneità a sopportare i carichi trasmessi dallo sbarramento e, nel caso che le strutture di fondazione siano contenute nel materiale alluvionale, per determinarne le caratteristiche di permeabilità allo scopo di poter fare previsioni sul moto di filtrazione che verrà a stabilirsi al disotto delle fondazioni stesse.

In relazione a tale moto di filtrazione dovrà essere dimostrata la stabilità dei materiali d'alveo.

Le verifiche di stabilità dovranno essere condotte sia per le pile come per le strutture intermedie (platee) considerando le condizioni di lavoro più sfavorevoli e tenendo conto dei pesi della struttura, di quelli delle paratoie, degli sforzi per la manovra di queste ultime, della spinta idrostatica e delle sottopressioni in fondazione.

In particolare per le platee dovrà essere verificato che la componente verticale della sottospinta risultante dalle sottopressioni sia inferiore al peso della platea stessa e della lama d'acqua (valutata con l'altezza minima sulla platea). Dovrà inoltre effettuarsi la verifica allo scorrimento della platea e delle pile.

Per la determinazione della sollecitazione sul terreno non si terrà conto della sottopressione sulle fondazioni.

Il progetto dovrà altresì considerare:

1) la difesa dalle erosioni del fondo e delle sponde a valle della struttura, in base a esperienze su modello per le opere più importanti;

2) il rigurgito provocato dalla struttura ed i conseguenti provvedimenti di difesa a monte;

3) la sicurezza e rapidità della manovra delle paratoie.

CAPITOLO V - TIPI VARI

Art. 52.

Definizioni e norme

Sono da considerare di tipo vario tutti gli sbarramenti diversi da quelli di cui ai precedenti capitoli.

Possono essere considerati come strutture speciali, convenienti in particolari condizioni, non classificabili in senso generale.

Il giudizio sui progetti di tali strutture e le norme di esecuzione saranno dati, per ogni singolo caso, tenuto conto di quanto stabilito dal presente regolamento per i tipi strutturali più prossimamente simili.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
TOGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 settembre 1959, n. 1364.

Mutamento della denominazione della Stazione sperimentale zooprofilattica della Sicilia in quella di « Istituto sperimentale zooprofilattico della Sicilia », con sede in Palermo.

N. 1364. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la denominazione della Stazione sperimentale zooprofilattica della Sicilia viene mutata in quella di « Istituto sperimentale zooprofilattico della Sicilia », con sede in Palermo e ne viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 ottobre 1959, n. 1365.

Riconoscimento della personalità giuridica all'Aero Club « Ugo Capitanio » di Vicenza.

N. 1365. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Aero Club « Ugo Capitanio » di Vicenza e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 ottobre 1959, n. 1366.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Cutro (Catanzaro).

N. 1366. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Cutro (Catanzaro) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1960.

Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 3 dicembre 1958 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 29 dicembre stesso anno), concernente la nomina del vice prefetto dott. Amanzio Borrelli, quale membro designato dal Ministero dell'interno, a componente del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il quadriennio 1958-1962;

Ritenuto che, a seguito della nomina a prefetto del dott. Borrelli, il Ministero dell'interno ha designato, in sua sostituzione, il vice prefetto dott. Girolamo Gioffrè;

Visti gli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Girolamo Gioffrè è nominato, quale membro designato dal Ministero dell'interno, componente del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in sostituzione del dottor Amanzio Borrelli, per la rimanente durata del quadriennio 1958-1962.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1960
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 358. — MASSIMO

(1645)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località « Pineta San Bartolo e Torri », sita nell'ambito del comune di Urbino (Pesaro).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali nell'adunanza del 23 novembre 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località « Pineta San Bartolo e Torri » sita nell'ambito del comune di Urbino (Pesaro);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Urbino;

Riconosciuto che la località predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La località « Pineta San Bartolo e Torri » sita nel territorio del comune di Urbino (Pesaro), così delimitata: teatro Sanzio, mura castellane fino al torrione di San Bartolo e porta Lavaggine, dalla porta Lavaggine seguendo una linea parallela al tracciato delle mura, alla distanza di m. 100 (cento), che arriva fino all'altezza del torrione di Sant'Agostino, da questo punto alla casa Risciolo e fino alla casa Da Condio sulla strada nazionale, da questa seguendo il suo tracciato fino alla porta Valbona e teatro Sanzio, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di non comune bellezza avente anche valore estetico e tradizionale, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Urbino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 dicembre 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
TUPINI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

Verbale n. 13 del 23 novembre 1956

Oggi 23 novembre 1956, regolarmente convocata si è riunita in Pesaro, presso la sede dell.Amministrazione provinciale, alle ore 9, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento sul seguente

Ordine del giorno:

1) URBINO - *Zone panoramiche;*
(*Omissis*).

2) località « Pineta San Bartolo e Torri ».

La Commissione, considerato che la località costituisce una attraente zona verde attorno alle mura castellane a protezione del caratteristico aspetto architettonico della città di Urbino, di valore estetico e tradizionale, alla unanimità deli-

bera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Urbino, la zona così delimitata: teatro Sanzio, mura castellane sino al torrione di San Bartolo e porta Lavaggine, dalla porta Lavaggine seguendo una linea parallela al tracciato delle mura, alla distanza di ml. 100 (cento) che arriva sino all'altezza del torrione di Sant'Agostino, da questo punto alla casa Risciolo e sino alla casa Da Condio sulla strada nazionale, da questa seguendo il suo tracciato sino alla porta Valbona e teatro Sanzio.

(*Omissis*).

(1668)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Strada statale n. 7 Appia, sita nell'ambito del comune di Casagiove (Caserta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Caserta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 febbraio 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona della Strada statale n. 7 Appia, sita nell'ambito del comune di Casagiove (Caserta);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'articolo 2 della precitata legge, all'albo del comune di Casagiove;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

La zona della Strada statale n. 7 Appia sita nel territorio del comune di Casagiove (Caserta), comprendente due fasce ai margini della strada stessa, della profondità di m. 20 dal ciglio, per tutto il tratto comunale, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli, curerà che il comune di Casagiove provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 dicembre 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Caserta

Verbale n. 1 (stralcio)

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 15,30 nella sala delle riunioni della Giunta provinciale in Caserta, si è riunita per la prima volta la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

(*Omissis*).

La Commissione si è riunita per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) CASERTA - CASAPULLA - CASAGIOVE - CURTI - SANTA MARIA CAPUA VETERE - CAPUA: *Via Appia - Terreni fiancheggianti la Strada statale n. 7 da Caserta a Capua - Imposizione vincolo di insieme.*

(*Omissis*).

Passando al secondo argomento dell'ordine del giorno, prende la parola l'avv. Monti il quale propone di accogliere la proposta della Soprintendenza di porre un vincolo per assicurare la conservazione degli alberi secolari, lungo il tratto Caserta-Capua, riservandosi la Commissione di decidere in una prossima riunione la estensione e i termini del vincolo stesso.

Il soprintendente prof. Pacini propone invece di determinare in questa riunione i termini del vincolo in discussione, per non dilungare ulteriormente la questione, che potrebbe pregiudicare la conservazione degli alberi.

Su invito del presidente a concretare i limiti del vincolo, si decide all'unanimità, di stabilire una fascia di protezione per ciascun lato della strada per la profondità di venti metri dal ciglio della strada a partire dalla piazza antistante il Palazzo Reale di Caserta fino all'ingresso dell'abitato del comune di Capua e precisamente al punto di incrocio della strada che conduce alla Tenuta di Carditello ed ai comuni di Grazzanise e Cancello Arnone.

Alle ore 18 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: prof. Valerio MARIANI

Il segretario: dott. Fabio ROZERA

(1613)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1959.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 1° aprile, 13 aprile e 3 luglio 1959, registrati alla Corte dei conti rispettivamente l'11 giugno 1959 (registro n. 14, foglio n. 248), il 23 maggio 1959 (registro n. 12, foglio n. 309) ed il 17 settembre 1959 (registro n. 27, foglio n. 93);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 27 novembre 1959;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea di pannello di cacao per essere polverizzato e sottoposto a speciale trattamento di inscurimento.

La quantità minima di merce ammissibile alla importazione temporanea ed il termine massimo per la riesportazione del prodotto ottenuto sono rispettivamente stabiliti in chilogrammi cento e mesi sei.

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, istituite o prorogate per ultimo con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Ananas allo sciroppo, per la preparazione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 13 gennaio 1960).	Decreto ministeriale 1° aprile 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 13 luglio 1959).	14 gennaio 1960	13 luglio 1960
2. Apparecchi da registrazione, per la registrazione di esecuzioni di orchestre e di solisti (con validità fino al 6 gennaio 1960).	Decreto ministeriale 3 luglio 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 15 ottobre 1959).	7 gennaio 1960	6 luglio 1960
3. Colimicina metasulfonato e colmicina solfato, da sottoporre a controlli vari ed a eventuale depurazione (con validità fino al 19 gennaio 1960).	Decreto ministeriale 3 luglio 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 15 ottobre 1959).	20 gennaio 1960	19 luglio 1960
4. Heptacloro e malathion, per la fabbricazione di insetticidi domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 30 gennaio 1960).	Decreto ministeriale 3 luglio 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 15 ottobre 1959).	31 gennaio 1960	30 luglio 1960
5. Legno di faggio, greggio e/o semilavorato, per essere impiegato nella fabbricazione di spole per navette e di altri accessori per macchine tessili (con validità fino al 27 gennaio 1960).	Decreto ministeriale 3 luglio 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 15 ottobre 1959).	28 gennaio 1960	27 luglio 1960
6. Olio di semi, per essere impiegato nella produzione della maionese (con validità fino al 9 gennaio 1960).	Decreto ministeriale 3 luglio 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 15 ottobre 1959).	10 gennaio 1960	9 luglio 1960
7. Polistirolo espanso (prodotto di polimerizzazione in pezzi o in polvere senza plastificante), per la trasformazione in blocchi, tubi, profilati, lastre e fogli (con validità fino al 3 gennaio 1960).	Decreto ministeriale 3 luglio 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 15 ottobre 1959).	4 gennaio 1960	3 luglio 1960
8. Prodotto chimico organico denominato « Composto S » oppure « Composto di Reichstein » desossiidrossicorticosterone), per la produzione di idrocortisone puro e di idrocortisone acetato (con validità fino al 2 gennaio 1960).	Decreto ministeriale 13 aprile 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1959).	3 gennaio 1960	2 luglio 1960
9. Tappi aspersori in banda stagnata, per essere incorporati quali parti di scatole in lamiera di ferro stagnata (con validità fino all'11 gennaio 1960).	Decreto ministeriale 3 luglio 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 15 ottobre 1959).	12 gennaio 1960	11 luglio 1960
10. Tessuti di lana, o di peli fini, puri e assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio da 160 a 220 grammi il metro quadrato, per essere tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o fazzoletti, frangiati e/o orlati, per conto di committenti esteri (con validità fino al 19 gennaio 1960).	Decreto ministeriale 3 luglio 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 15 ottobre 1959).	20 gennaio 1960	19 luglio 1960
11. Tubi di vetro per lampade fluorescenti, per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo (con validità fino al 19 gennaio 1960).	Decreto ministeriale 3 luglio 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 15 ottobre 1959).	20 gennaio 1960	19 luglio 1960
12. Xilolo raffinato, per la fabbricazione di insetticidi, per l'agricoltura e per la disinfezione di comunità, di aggregati urbani, ecc. (con validità fino al 30 gennaio 1960).	Decreto ministeriale 3 luglio 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 15 ottobre 1959).	31 gennaio 1960	30 luglio 1960

Art. 3.

Il termine massimo per la riesportazione dell'idrocortisone puro e dell'idrocortisone acetato, ottenuti dalla lavorazione di desossiidrossicorticosterone in temporanea importazione (n. 8 del precedente art. 2), è fissato in sei mesi.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1959

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per il commercio con l'estero
DEL BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1960
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 400. — BENNATI

(1602)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari in provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa per tutti i settori della Cassa unica assegni familiari in provincia di Pavia, è determinato come segue:

mensa con un solo piatto: L. 25;
mensa con due piatti: L. 75.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(1543)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari in provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa per tutti i settori della Cassa unica assegni familiari in provincia di Modena, è determinato come segue:

per la sola minestra: L. 30;
per la sola pietanza: L. 35;
pasto completo: L. 65.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(1541)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1960.

Nomina del segretario del Consiglio d'amministrazione dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Visto il decreto ministeriale in data 9 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1959, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 98;

Visto il decreto ministeriale in data 15 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1960, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 104, con il quale il dott. Armando Milano è stato nominato direttore centrale amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Considerato che in conseguenza della nomina di cui sopra necessita provvedere alla nomina del segretario del Consiglio di amministrazione;

Decreta:

L'ispettore generale amministrativo dott. Pietro Isaja è nominato segretario del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, dalla data del presente decreto, in sostituzione del dott. Armando Milano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1960
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 356. — MONACELLI

(1604)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott.ssa Ludmilla Pieri, nata a Trieste il 30 luglio 1910, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Urbino il 5 febbraio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino.

(1617)

Diffida per smarrimento di diploma originale di specializzazione

Il dott. Vittorio Bevilotti, nato a Palermo il 22 agosto 1913 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di specializzazione in malattie dell'apparato cardio-vascolare conseguito presso l'Università di Catania il 10 luglio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(1618)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

All'art. 5 del decreto ministeriale 27 gennaio 1960, concernente la regolamentazione della pesca nel fiume Arno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1960 (pagine 386-387) le parole « nella metà sinistra del fiume » riportate al punto secondo, lettera *b*) vanno sostituite dalle seguenti « nella metà destra del fiume ».

(1557)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1960, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 1, è stato rigettato, in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 12 novembre 1959, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Di Costanzo Antonio ed altri dipendenti dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per presunti eccesso di potere e violazione di legge e della *res judicata* avverso la delibera 4 marzo 1954 del Comitato centrale dell'Istituto predetto.

(1630)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi del 23 marzo 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,78	620,80	620,78	620,85	620,80	620,81	620,73	620,75	620,78	620,80
$ Can.	653,15	653 —	653,25	653,125	653,10	653,07	653,15	653 —	653 —	653 —
Fr. Sv.	143,16	143,22	143,20	143,21	143,21	143,17	143,19	143,15	143,17	143,20
Kr. D.	90,08	90,10	90,12	90,12	90,15	90,10	90,11	90,10	90,11	90,10
Kr N.	86,96	86,99	86,99	87,01	86,96	86,98	87 —	86,95	86,98	86,97
Kr. Sv.	119,90	119,91	119,97	119,95	119,90	119,91	119,93	119,90	119,91	119,90
Fol	164,60	164,59	164,59	164,61	164,675	164,61	164,585	164,60	164,62	164,60
Fr. B.	12,45	12,45	12,45375	12,451	12,4475	12,45	12,449	12,50	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,52	126,52	126,53	126,52	126,50	126,52	126,51	126,55	126,53	126,52
Lst.	1742,35	1742,75	1742,70	1742,85	1742,80	1742,50	1742,50	1742,40	1742,45	1742,70
Dm. occ.	148,87	148,88	148,88	148,89	148,85	148,88	148,855	148,90	148,88	148,87
Scell. Austr.	23,88	23,88	23,8825	23,881	23,88	23,88	23,8775	23,88	23,88	23,875

Media dei titoli del 23 marzo 1960

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % 1906	75,125
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 5 % 1935	103,55
Redimibile 3,50 % 1934	98,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,475
Id. 5 % 1936	100,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,325

Titolo	Quotazione
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 marzo 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,79
1 Dollaro canadese	653,137
1 Franco svizzero	143,20
1 Corona danese	90,115
1 Corona norvegese	87,005
1 Corona svedese	119,94
1 Fiorino olandese	164,597
1 Franco belga	12,45
1 Franco nuovo (N.F.)	126,515
1 Lira sterlina	1742,675
1 Marco germanico	148,872
1 Scellino austriaco	23,879

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 febbraio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Imperia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 25 marzo 1958 per la concessione di compensi particolari ad alcune categorie di lavoratori dipendenti da ditte produttrici di imballaggi di latta.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1646)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 marzo 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Parma, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto provinciale di lavoro 1° ottobre 1959 per prestatori d'opera addetti ai caseifici artigiani della provincia di Parma.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1647)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1960, registro n. 1 Sanità, foglio n. 256, con il quale è stato bandito un concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:
Crisci dott. Giorgio, consigliere di Stato.

Membri:
Virga prof. Pietro, docente universitario;
Resta prof. Raffaele, docente universitario;
Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo;
Della Gatta dott. Riccardo, direttore di divisione.

Il dott. De Silva Alfonso, direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul cap. 24 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1959-60 e, qualora le operazioni della Commissione non potessero essere espletate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1960-61.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1960
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 83. — MOFFA

(1632)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito del concorso per il conferimento di venti borse di studio per la specializzazione di giovani laureati in discipline che interessano la sperimentazione agraria, da usufruire presso gli Istituti sperimentali agrari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, si dà notizia che il supplemento n. 3-*bis* al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste pubblica, in data 18 marzo 1960, il decreto ministeriale 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1960, registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 14, che approva le graduatorie di merito dei partecipanti al concorso per titoli per la specializzazione di giovani laureati in discipline che interessano la sperimentazione agraria, da usufruire presso gli Istituti sperimentali agrari, indetto con decreto ministeriale 5 settembre 1959.

(1633)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.